



Conguaglio contributivo per redditi da lavoro dipendente per l'anno 2025

Al termine dell'anno solare il datore di lavoro deve effettuare alcune operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali ed assistenziali che, in linea di massima, sono determinate dalla necessità di pervenire all'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo, all'applicazione delle aliquote correlate e all'imputazione all'anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio.

Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti in corso d'anno, rendendo così definitiva la tassazione dei normali periodi di paga.

In quest'occasione dovranno essere anche calcolate le addizionali regionali e le addizionali comunali all'Irpef che saranno trattenute a rate nell'anno successivo.

Si ricorda che le indicazioni per il conguaglio fiscale sono già state illustrate nella circolare speciale Ratio n. 64/2025.

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO ANNO 2025

D.M. Lavoro 7.10.1993 - D.M. 30.01.2007 - D.L. 25.03.1997, n. 67 - L. 14.11.1992, n. 438 - L. 8.08.1995, n. 335 - L. 23.08.2004, n. 243
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Circ. Inps 30.12.2025, n.156

Al termine dell'anno solare il datore di lavoro può dover effettuare alcune operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali ed assistenziali che, in linea di massima, sono determinate dalla necessità di pervenire all'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo, all'applicazione delle aliquote correlate e all'imputazione all'anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio.

Si riassumono le istruzioni fornite dall'Inps nella Circolare 156/2025 in tema di conguaglio di fine anno e di riflessi del medesimo sulla denuncia Uniemens.

FRINGE BENEFIT

TERMINI



Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2025 (scadenza di pagamento **16.01.2026**), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2026 (scadenza di pagamento **16.02.2026**), senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle modalità indicate dall'Inps in relazione alle singole fattispecie.



Considerato inoltre che le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse possono avvenire con la denuncia di febbraio 2026 (scadenza di pagamento **16.03.2026**).



Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.

IMPONIBILI FRINGE BENEFIT



L'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'art. 51 del Tuir, salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.



Pertanto, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23 (per il 2025 l'importo è elevato a € 1.000 ovvero a € 2.000 in presenza di figli a carico).



Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Il superamento del suddetto importo comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

PRESTITI AI DIPENDENTI



In caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO



Il valore del compenso in natura determinato ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, relativo all'utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori concessi a uso promiscuo, rientra nella disciplina all'art. 1, c. 390 L. 207/2024, che dispone l'innalzamento a € 1.000 per la generalità dei dipendenti e, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico l'elevazione, a € 2.000 della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

MODALITÀ

• Principi

- Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al **mese successivo** a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare (1.01-31.12), la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
- Gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il principio di competenza (dicembre 2025), mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di gennaio 2026.

La sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono (salvo le specifiche per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. 177/1976).

• Eventi ed elementi

- Compensi per lavoro straordinario.
- Indennità di trasferta o missione.
- Indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
- Indennità riposi per allattamento.
- Permessi non retribuiti.
- Riduzioni delle retribuzioni per infortuni indennizzabili dall'Inail.
- Astensioni dal lavoro.
- Indennità per ferie non godute.
- Congedi matrimoniali.
- Integrazioni salariali (non a 0 ore).
- Giornate retribuite per donatori di sangue.

Possono considerarsi assimilabili anche le indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.

• Assunzione intervenuta dopo l'elaborazione delle buste paga

- Tra le variabili retributive sono compresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all'elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.
- Nessun accorgimento è necessario se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, mentre se l'assunzione è effettuata a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l'evento nel flusso Uniemens.

• Certificazione Unica e 770

- Anche ai fini della Certificazione Unica 2026 e della dichiarazione 770/2026, i datori di lavoro terranno conto, nel computo dell'imponibile dell'anno 2025, delle predette variabili retributive.

• UniEmens

- Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e diminuzione, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale> secondo le modalità del documento tecnico UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

ALTRI ASPETTI

FRINGE BENEFIT

• Limite di esenzione

Regola generale

- Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.
- Se il valore supera detto limite, lo stesso concorre **integralmente** alla formazione del reddito.
- La soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste).

Art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo Tuir

• Deroga

- Con la legge di Bilancio 2025 è stata confermata, con riferimento ai periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista per l'anno d'imposta 2024.
- L'art. 1, c. 390 della legge di Bilancio 2025 ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
- Il suddetto limite è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 del Tuir.
- Pertanto, è confermato per il triennio 2025-2027 il limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, includendo, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle "spese per la locazione dell'abitazione principale" ovvero quelle "per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale" oltre alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
- Resta fermo che il superamento dei limiti indicati di € 1.000 o € 2.000, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.
- Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile, derivante dall'applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefit, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall'art. 1, c. 281 L. 29.12.2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall'art. 39 D.L. 4.05.2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.07.2023, n. 85, i medesimi devono avvalersi dell'invio di flussi di regolarizzazione DM-Vig.

• Modalità operative

- Se in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2025 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
- Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
- Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità:
 - .. portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2025, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore all'importo di € 1.000 o di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
 - .. provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
- Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Art. 51, c. 3 Tuir
Art. 1, c. 390 L. 207/2024

MANCE AI LAVORATORI IN STRUTTURE RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 cc. 58-62 L. 197/2022
Art. 1, c. 520 L. 207/2024

- Le mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro e al verificarsi di determinate condizioni, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi e non sono computate per il calcolo del Tfr.
- La base di calcolo cui applicare il 30% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi e il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia. Ne consegue che in caso di superamento del suddetto limite del 30%, atteso che le liberalità in parola costituiscono generalmente reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 Tuir, la quota eccedente deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- È previsto un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti, successivamente al 31.12.1995, a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva alla medesima data, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
- Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT ed è pari, **per l'anno 2025, a € 120.607,00.**
- Si applica per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. 384/1992.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

Art. 3-ter L. 384/1992

- In favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è previsto un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l'anno 2025, è pari a:
 - .. € 55.448,00 annui;
 - .. € 4.621,00 mensili.
- Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione del limite della retribuzione, che può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a tale titolo.

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

Ferie non godute

- Qualora sia stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute, anche se non corrisposto, gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
- Il momento in cui sorge l'obbligo contributivo non è un limite temporale per il lavoratore per il godimento effettivo delle ferie.
- Può quindi verificarsi il caso che le stesse siano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.
- In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizione, l'effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l'erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell'indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione.

TFR AL FONDO DI TESORERIA

• Conguaglio

- Il versamento delle quote di Tfr va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
- In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
- Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio Inps 7.08.2019, n. 3025.

• Aziende costituite dopo il 31.12.2006

- Gli obblighi nei riguardi del fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1.01-31.12), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
- In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.
- Le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. La misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT sia negativa la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all'1,5%).

- Le aziende costituite durante l'anno 2025 che, al 31.12.2025, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2026 (**31.03.2026**).

RIVALUTAZIONE DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA E IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Entro il mese di dicembre 2025 - salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2026 - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
- Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat.
- La rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W".

Adempimenti del datore di lavoro

- Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2025 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono:
.. determinare la rivalutazione (separatamente da quella spettante sul Tfr accantonato in azienda);
.. calcolare sulla stessa l'imposta sostitutiva del 17%.
- L'importo di quest'ultima sarà recuperato a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
- Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia per l'acconto che in altre ipotesi, possono essere restituite, mediante la compilazione delle sezioni "Denuncia individuale" e "Denuncia Aziendale" dell'UniEmens.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ EX D.L. 103/1991

• Obbligo

• Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.

• Recupero della contribuzione

• Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio sia nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, è possibile avvalersi dei seguenti codici causale istituiti nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens:

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D. Lgs. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'Inps.
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D. Lgs. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex Inpdai al 31.12.2002.

OPERAZIONI SOCIETARIE

• Qualora vi sia passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 C.C. e nei casi di cessazione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sono effettuate dal **datore di lavoro subentrante**, tenuto al rilascio della certificazione unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di 2° livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

• Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra, occorre utilizzare nell'UniEmens gli appositi codici <Tipo Assunzione> e <Tipo Cessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola aziendale di provenienza.

• Il datore di lavoro subentrante può gestire le variabili retributive utilizzando l'elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <MatricolaAzienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO

Dal
1.01.2025

• L'art. 1, c. 48 della legge di Bilancio 2025 ha modificato, a decorrere dal 1.01.2025, l'art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, prevedendo che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in".

• Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir nel testo vigente al 31.12.2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.07.2020 al 31.12.2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01.2025 al 30.06.2025.

Art. 51, c. 4, lett. a) Tuir